

# **Regolamento Sull'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (ROrg-CSA)**

del 12 marzo 2015 (Stato 1° luglio 2025)

---

*Il Consiglio svizzero di accreditamento,*

visto l'articolo 21, capoverso 5 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011<sup>1</sup> (LPSU) e visto l'articolo 2, capoverso 2, lettera d, numero 1 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario del 26 febbraio 2015<sup>2</sup> (ConSU),

*emette il seguente regolamento:*

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina i dettagli dell'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

<sup>2</sup> Richiama inoltre le disposizioni sull'organizzazione e sui compiti già previste dal diritto superiore.

## **Art. 2**            Organizzazione del Consiglio di accreditamento

<sup>1</sup> Il Consiglio di accreditamento è l'organo comune della Confederazione e dei Cantoni per l'accREDITamento e la garanzia della qualità nel settore universitario svizzero e l'autorità di accREDITamento per le procedure di accREDITamento ai sensi della LPSU.

<sup>2</sup> Il Consiglio di accREDITamento non sottostà a istruzioni, in conformità all'articolo 21, capoverso 4 della LPSU.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 22, capoverso 2 della LPSU, l'Agenzia svizzera di accREDITamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accREDITamento) è subordinata al Consiglio di accREDITamento.

<sup>1</sup> SR 414.20

<sup>2</sup> SR 414.205

**Art. 2<sup>bis</sup>** Ufficio del segretariato

<sup>1</sup> L'Agenzia svizzera di accreditamento funge da ufficio del segretariato del Consiglio di accreditamento di sostenere il Consiglio di accreditamento nell'esercizio delle sue competenze e nell'adempimento dei suoi compiti in conformità con LPSU.

<sup>2</sup> Il Consiglio di accreditamento stipula un accordo di prestazione di servizio con l'Agenzia svizzera di accreditamento per la gestione dell'ufficio.

**Art. 3** Membri

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 21, capoverso 1 della LPSU, il Consiglio di accreditamento è composto da 15-20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all'estero.

<sup>2</sup> In virtù dell'articolo 2, capoverso 2, lettera b, numero 1 della ConSU, il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un'unica rielezione.

<sup>3</sup> I membri esercitano la carica personalmente ed è quindi esclusa ogni sostituzione.

**Art. 4** Sedute del Consiglio di accreditamento

<sup>1</sup> Il Consiglio di accreditamento si riunisce di norma quattro volte all'anno. Il o la presidente, la presidenza o un terzo dei membri possono convocare ulteriori sedute.

<sup>2</sup> Partecipano alle sedute del Consiglio di accreditamento i suoi membri così come altri partecipanti in conformità all'articolo 7 del presente regolamento.

<sup>3</sup> I membri hanno il diritto di proposta e di voto. Tali diritti sono esercitati di persona.

<sup>4</sup> I membri non possono essere accompagnati.

<sup>5</sup> Di norma, i documenti della seduta devono essere messi a disposizione dei membri e degli altri partecipanti con almeno due settimane di anticipo.

<sup>6</sup> I documenti della seduta sono redatti in una lingua ufficiale. Se necessario, i rapporti sono tradotti in inglese dalle agenzie di accreditamento.

<sup>7</sup> Le deliberazioni del Consiglio di accreditamento non sono pubbliche.

**Art. 5** Procedura decisionale

<sup>1</sup> Ogni membro del Consiglio di accreditamento dispone di un voto.

<sup>2</sup> Il quorum è raggiunto se sono presenti due terzi dei membri del Consiglio di accreditamento.

<sup>3</sup> Le decisioni nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale richiedono la maggioranza qualificata di due terzi dei voti dei membri presenti.

<sup>4</sup> Per tutte le altre decisioni e risoluzioni, si applica la maggioranza semplice dei membri presenti.

<sup>5</sup> I membri possono astenersi dal voto.

<sup>6</sup> I membri si astengono e lasciano l'aula in caso di conflitto di interessi.

<sup>7</sup> Un membro che si ritira e lascia l'aula è considerato assente.

#### **Art. 6**            Decisioni per circolare

<sup>1</sup> Il Consiglio di accreditamento può prendere decisioni per circolare, a meno che uno dei suoi membri non richieda che la questione sia trattata in una seduta.

<sup>2</sup> Le decisioni prese per circolare richiedono la maggioranza qualificata di due terzi dei voti.

#### **Art. 7**            Partecipazione alle sedute

Oltre ai membri, partecipano alle sedute del Consiglio di accreditamento:

- a. il o la responsabile della segreteria;
- b. il direttore o la direttrice dell'Agenzia svizzera di accreditamento, con funzioni consultive;
- c. altri invitati, a seconda delle necessità.

#### **Art. 8**            Verbale

<sup>1</sup> Le sedute del Consiglio di accreditamento sono verbalizzate, riassumendo le delibere pertinenti e riportando il testo di ogni decisione in una lingua ufficiale.

<sup>2</sup> Il verbale deve essere firmato dal o dalla presidente e dal o dalla verbalizzante.

<sup>3</sup> Il verbale è presentato al Consiglio di accreditamento per l'approvazione.

<sup>4</sup> Le decisioni prese per circolare vengono registrate nel verbale successivo.

#### **Art. 9**            Composizione e compiti della presidenza

<sup>1</sup> La presidenza del Consiglio di accreditamento è così composta:

- a. il o la presidente e
- b. due vicepresidenti.

<sup>2</sup> La presidenza prepara le sessioni plenarie e supervisiona l'Agenzia svizzera di accreditamento.

<sup>3</sup> A nome del Consiglio di accreditamento, la presidenza negozia e conclude l'accordo di prestazione di servizio con l'Agenzia svizzera di accreditamento per lo svolgimento dei compiti di segreteria e delle attività di supporto amministrativo al Consiglio di accreditamento (in conformità all'articolo 2a del presente regolamento).

**Art. 10** Presidente

<sup>1</sup> Il o la presidente del Consiglio di accreditamento è eletto o eletta dal Consiglio delle scuole universitarie. Il mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile una sola volta.

<sup>2</sup> Il o la presidente dirige il Consiglio di accreditamento. In particolare, è responsabile di:

- a. presiedere le sedute del Consiglio di accreditamento;
- b. assicurare che il Consiglio di accreditamento intraprenda e porti a termine i propri compiti in modo tempestivo, efficiente e coordinato;
- c. garantire il rispetto delle decisioni del Consiglio di accreditamento;
- d. garantire che la supervisione dell'agenzia svizzera di accreditamento sia organizzata e condotta in modo opportuno;
- e. rappresentare il Consiglio di accreditamento all'esterno e firmare per suo conto, nel rispetto delle norme sulla firma del Consiglio di accreditamento;
- f. consigliare gli organi politici in materia di formazione sulle questioni relative all'accREDITAMENTO;
- g. se necessario, informare il pubblico sulle attività e sulle decisioni del Consiglio di accREDITAMENTO.

**Art. 11** Vicepresidenti

Il o le vicepresidenti del Consiglio di accreditamento sono eletti o elette dal Consiglio delle scuole universitarie per un mandato di due anni. Il mandato è rinnovabile.

**Art. 12** Comitati

<sup>1</sup> Il Consiglio di AccREDITAMENTO può istituire comitati composti da membri interni per preparare le decisioni in base alla LPSU.

<sup>2</sup> Il Consiglio di accREDITAMENTO può istituire comitati composti da membri esterni per preparare decisioni in relazione a leggi specifiche, in particolare per quanto riguarda l'accREDITAMENTO di cicli di studio e di perfezionamento che portano all'esercizio di una professione medica certificata a livello federale ai sensi della Legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed)<sup>3</sup> o altre leggi specifiche.

**Art. 13<sup>4</sup>** Commissione di riesame

...

<sup>3</sup> SR 811.11

<sup>4</sup> Abrogato in conformità alla decisione del Consiglio di accREDITAMENTO del 24 settembre 2021; approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 novembre 2021 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

**Art. 14**            Compiti del Consiglio di accreditamento come organismo di accreditamento

In qualità di organismo di accreditamento, il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. decide, su proposta dell’Agenzia svizzera di accreditamento o di un’altra agenzia di accreditamento da esso riconosciuta, in merito all’accreditamento istituzionale e all’accreditamento di programmi ai sensi dell’articolo 33 della LPSU;
- b. presenta al Consiglio delle scuole universitarie i preventivi del Consiglio di accreditamento per approvazione, ai sensi dell’articolo 21, capoverso 6 della LPSU; gli sottopone inoltre i conti annuali del Consiglio di accreditamento per il discarico;
- c. può riconoscere altre agenzie di accreditamento nazionali o straniere per lo svolgimento delle procedure in base alla LPSU, in conformità all’articolo 21, capoverso 7 della LPSU;
- d. tiene un elenco di tutte le scuole universitarie e altri istituti accademici accreditati a livello istituzionale ai sensi della LPSU, nonché un elenco di tutti i programmi accreditati;
- e. informa periodicamente il Consiglio delle scuole universitarie sulle attività che svolge.

**Art. 15**            Compiti del Consiglio di accreditamento come organo di vigilanza dell’Agenzia svizzera di accreditamento

<sup>1</sup> Il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti, relativamente all’Agenzia svizzera di accreditamento:

- a. nomina il direttore o la direttrice dell’Agenzia svizzera di accreditamento ai sensi dell’articolo 2, capoverso 2, lettera d, numero 2 della ConSU; nomina il vicedirettore o la vicedirettrice su proposta del direttore o della direttrice;
- b. approva la pianificazione strategica dell’Agenzia svizzera di accreditamento su richiesta del direttore o della direttrice;
- c. approva il bilancio preventivo e i conti annuali da sottoporre al Consiglio delle scuole universitarie su proposta del direttore o della direttrice;
- d. può istituire una Commissione AAQ, che decide sulle procedure dell’Agenzia svizzera di accreditamento per conto di terzi.

<sup>2</sup> Ai sensi dell’articolo 7, capoverso 2 della ConSU l’Agenzia svizzera di accreditamento ha l’autorizzazione di firma per procedure di accreditamento e di garanzia della qualità per conto di terzi.

**Art. 16**            Garanzia qualità interna del Consiglio di accreditamento

Il Consiglio di accreditamento dispone di procedure per la garanzia della qualità delle proprie attività.

**Art. 17** Indennità e spese<sup>5</sup>

<sup>1</sup> La retribuzione della presidenza e dei membri del Consiglio di accreditamento è disciplinata dagli atti istituzionali del Consiglio delle scuole universitarie.

<sup>2</sup> In base all'articolo 35, capoverso 2 della LPSU il Consiglio di accreditamento disciplina i dettagli sugli emolumenti e sul conteggio delle spese. A tal fine non può superare gli importi massimi previsti dagli articoli 41-48 dell'Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>6</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers).

**Art. 18** Delega di competenze secondo il diritto sul personale

Ai sensi dell'articolo 4, capoverso 1, lettera b e dell'articolo 10, lettera c del Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie del 26 febbraio 2015<sup>7</sup> (RegP-CSU), il Consiglio di accreditamento delega al direttore o alla direttrice dell'Agenzia svizzera di accreditamento la competenza di stabilire, modificare e risolvere i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia svizzera di accreditamento, nonché la competenza per tutte le relative decisioni.

**Art. 19** Ricusazione

Per quanto riguarda i motivi di ricusazione, alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento si applicano le norme di cui all'articolo 10 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968<sup>8</sup> (PA).

**Art. 20** Entrata in vigore

Il presente regolamento<sup>9</sup> entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2015.

<sup>5</sup> Modificato dal Consiglio di accreditamento il 23 marzo 2018; approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 maggio 2018 e entrato in vigore il 1° luglio 2018.

<sup>6</sup> SR 172.220.111.31

<sup>7</sup> [www.shk.ch](http://www.shk.ch) > Documentazione > Basi legali

<sup>8</sup> RS 172.021

<sup>9</sup> Il Regolamento sull'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento è stato approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 maggio 2015.